

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, nonché al sostegno dei soggetti più fragili, dei cittadini contribuenti e delle attività economiche e di impresa.

IL SINDACO

Visti

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 13;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza*



epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “*Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale*”,
- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 avente ad oggetto “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- l'ordine del giorno n. 603 approvato dal Consiglio Comunale in data 5 marzo 2020 avente ad oggetto “*Interventi necessari a fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID-19 e le ricadute sociali, economiche e occupazionali*”;

Considerato che la situazione emergenziale su tutto il territorio nazionale, dovuta alla diffusione del virus CODIV 19:

- sta generando nuovi bisogni e stati di necessità all'interno delle fasce più fragili della popolazione (minori, adulti, anziani, persone con disabilità);
- sta costringendo per un periodo prolungato i cittadini a rimanere al proprio domicilio generando, nei soggetti più fragili, il bisogno di interventi di sostegno domiciliare (consegna pasti, spesa, farmaci, ecc.) o di inserimento temporaneo in strutture residenziali;



- determina la concreta possibilità che i nuclei familiari possano essere improvvisamente divisi a seguito del sorgere della malattia in uno o più dei suoi componenti e che quindi possano interrompersi improvvisamente tutte le reti informali e parentali di sostegno per anziani, minori, disabili;
- implica conseguentemente, da parte del Comune di Milano, l'organizzazione di una serie di interventi aggiuntivi non programmati a carattere socio assistenziale, soprattutto con riferimento ai servizi domiciliari e residenziali per la popolazione più fragile, che necessita di essere presa in carico dal sistema di welfare cittadino con urgenza e tempestività;
- ha comportato altresì la sospensione delle Unità di Offerta relative ai servizi diurni con l'attivazione progressiva da parte degli Enti Gestori di progettualità alternative di sostegno, limitate e condizionate dalle misure di contenimento della diffusione del virus e quindi, sostanzialmente diverse dal servizio erogato in struttura e per il quale era prevista una compartecipazione;

Ritenuto, inoltre, che:

- dall'adozione delle speciali misure di contenimento di cui ai provvedimenti normativi citati, conseguono effetti nonché specifiche criticità in relazione alle attività economiche e di impresa;
- per quanto attiene, in particolare, a due ambiti di impresa particolarmente connessi con l'ambito cittadino, ossia gli operatori di pubblicità e quelli esercenti attività alberghiere e ricettive, l'imminenza delle due scadenze tributarie sopra indicate non può essere giudicata compatibile con lo stato di crisi economica in cui tali attività si sono venute a trovare;
- appare quindi opportuno determinare un ragionevole differimento dei due termini di adempimento, al fine di consentire che il riallineamento del quadro economico favorisca la sostenibilità degli obblighi tributari in esame;
- il differimento di termini di adempimento tributario non rientra nelle fattispecie espressamente riservate alla competenza del legislatore dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;



Richiamati:

- l'art. 9, comma 4, del D. Lgs. n. 507/1993 prevede che l'imposta dovuta per la pubblicità annuale possa essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37. Il 31/3/2020 è quindi il termine per il versamento della seconda rata relativa alla pubblicità annuale;
- gli artt. 8, comma 1, e 23, comma 1, del citato Regolamento per l'imposta di soggiorno prevedono che il gestore della struttura ricettiva effettui il versamento al Comune di Milano dell'imposta di soggiorno dovuta entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare. Il 15/4/2020 è quindi il termine per il versamento dell'imposta di soggiorno relativa al trimestre gennaio/marzo 2020;

Ritenuto, altresì, di dover assicurare in maniera generalizzata ulteriori misure di sostegno a favore dei contribuenti, in considerazione delle condizioni di disagio sociale ed economico, che si sono determinate;

Considerato, inoltre, che:

- l'art.67 del Decreto Legge 18/2020 sospende i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli uffici degli enti impositori;
- l'art. 68 del Decreto legge 18/2020 vieta la notifica delle ingiunzioni fiscali e degli avvisi di accertamento esecutivo durante il periodo tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020;

Dato atto del progressivo evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio lombardo e nazionale;

Richiamate le proprie precedenti Ordinanze n. 10 dell'11 marzo 2020, n. 11 del 12 marzo 2020, n. 12 del 13 marzo 2020, n. 13 e 14 del 16 marzo 2020 relative



all'adozione di provvedimenti eccezionali per contrastare la diffusione del contagio da COVID-19 e fronteggiare la situazione emergenziale in atto;

Richiamato l'art 50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

ORDINA

dall'entrata in vigore della presente ordinanza e fino al termine dell'emergenza sanitaria:

1. di assicurare, per il tramite delle competenti Direzioni comunali e sulla base dei presupposti normativi di cui in premessa, l'attivazione e la gestione di interventi socio - assistenziali a favore di soggetti fragili, anche in deroga alle procedure, alle condizioni per l'accesso ai servizi e ai criteri di compartecipazione ordinariamente in uso;
2. di incaricare le Direzioni comunali competenti - che potranno provvedere assumendo ogni conseguente atto gestionale di natura organizzativa e di gestione del personale ritenuto necessario allo scopo - a disporre l'avvio degli interventi di cui al punto 1) prescindendo da eventuali criteri di accesso legati alla condizione economica dell'utente e valutati l'urgenza, lo stato di necessità, il grave pregiudizio per la persona, nonché l'impossibilità di poter ricorrere a soluzioni alternative;
3. di disporre che, per il solo periodo strettamente collegato all'emergenza in atto, per i servizi di cui al punto 1) e al ricorrere delle condizioni di cui al punto 2) non verrà richiesta alcuna compartecipazione da parte dei cittadini destinatari;



4. di disporre, per i Centri Diurni Disabili e per il Centro Diurno Integrato Giolli per anziani, che per i mesi di sospensione del servizio in struttura a causa dell'emergenza sanitaria non verranno addebitate le quote di compartecipazione;
5. l'adozione, da parte dagli Uffici comunali, dei seguenti provvedimenti relativi ad alcune scadenze in tema di imposta comunale sulla pubblicità e imposta di soggiorno, ed in particolare:
 - a) il differimento al 30 settembre 2020 del termine di pagamento per quanto attiene al versamento della seconda rata dell'imposta comunale sulla pubblicità di durata annuale, qualora l'importo complessivo dovuto sia superiore a € 1.549,37, di cui all'art. 9, comma 4, del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507;
 - b) il differimento al 30 settembre 2020 del termine di versamento dell'imposta di soggiorno per il trimestre gennaio/marzo 2020, di cui agli artt. 8, comma 1, e 23, comma 1, del Regolamento dell'imposta comunale di soggiorno nella Città di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11/6/2012 e s.m.i.;
6. l'adozione, da parte degli Uffici comunali, dei provvedimenti finalizzati a:
 - sospendere l'emissione e la notifica delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi comprese le procedure esecutive e cautelari fino al 31 maggio 2020;
 - sospendere i termini dei versamenti anche rateali, scadenti tra l'08 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, o comunque esigibili alla data dell'8 marzo 2020, derivanti dagli atti di riscossione. I versamenti oggetto di sospensione sono effettuati nei termini previsti dall'ultimo periodo del comma 1, art.68 D.L. 18/2020;

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.



Il presente provvedimento ha efficacia dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Milano sul sito internet istituzionale www.comune.milano.it, ove sarà pubblicato per 15 (quindici) giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
Giuseppe Sala

Il Responsabile del procedimento:
Dott. Christian Malangone – Direttore Generale

